



Deliberazione n° 34/2015 del 30/07/2015

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del Mese di Luglio presso la Sede Comunale,

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

**DOTT. BARBATO GIACOMO,
NOMINATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 02 LUGLIO 2015
CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE AVV. PASQUALE RUSSO**

ADOTTA

**LA SEGUENTE DELIBERAZIONE
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

COPIA CONFORME



Il Commissario Straordinario

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- il comma 669 del predetto articolo prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- in base al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;

- ai sensi del comma 677, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti precedentemente indicati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D. L. n. 201/2011;

- in base al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che detta disposizioni per l'approvazione dei regolamenti di province e comuni diretti a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, applicabile alla TASI in virtù di quanto disposto dalle norme della Legge n. 147/2013 ed in particolare dall'art. 1, comma 702 della stessa;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19 maggio 2014 con la quale sono state determinate, in via provvisoria, le aliquote e detrazione della TASI per l'anno 2014;

Constatato che l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" ed inoltre recita: "I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno emesso il 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato differito al 31 marzo
- il Decreto del Ministero dell'Interno emesso in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015;
- il Decreto 13 maggio 2015 emesso dal Ministero dell'Interno, in Gazzetta Ufficiale n.115 del 20-5-2015, il cui articolo unico ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015.

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del



bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento...";

Rilevato che il comma 683 della predetta Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Tenuto conto delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 determinate con D.C. n. 71 del 5/09/2014, confermativa di quelle già fissate per l'anno 2013 con Deliberazione di C. C. n. 62 del 22 ottobre 2013 e destinate ad esser prorogate in caso di mancato esercizio del relativo potere da parte del consiglio comunale per ciascun anno successivo, come da art. 8, co.3 del Regolamento IMU;

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D. L. n. 201/2011, come modificato dal comma 707 della Legge n. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché agli immobili assimilati all'abitazione principale; sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 2, lettera a) del D. L. n. 102/2013, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; non è dovuta l'imposta sui fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, in virtù del comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto opportuno - in considerazione di quanto sopra e allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili sopra richiamati al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio - applicare l'aliquota del 3,3 per cento solo alle abitazioni principali e a quelle assimilate per legge e per regolamento, non soggette all'IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'IRPEF, avvalendosi della facoltà di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore dell'abitazione principale;

Ritenuto, quindi, opportuno riconoscere le seguenti detrazioni per l'abitazione principale, pertinenze ed immobili assimilati come da schema seguente:

- detrazione di € 80,00 per le unità immobiliari con rendita catastale fino ad € 350,00;
- detrazione di € 40,00 per le unità immobiliari con rendita catastale da 350,01 fino ad € 500,00;
- nessuna detrazione per le unità immobiliari con rendita catastale oltre € 500,00.

La rendita catastale di riferimento, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, è quella della sola unità adibita ad abitazione principale senza considerare l'eventuale pertinenza, e senza rapportarla alla quota di possesso del singolo contribuente;

A tali detrazioni si aggiungono € 25,00 per ciascun figlio a carico di età non superiore a 26 anni che sia residente e che dimori abitualmente presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con rendita catastale fino a € 500,00.

A tali detrazioni si aggiungono inoltre € 50,00 per ogni figlio disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che sia residente e che dimori abitualmente presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con rendita catastale fino a € 1.500,00.

Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dal comma 677 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015 (per mille)	Aliquota IMU 2014/2015 (per mille)	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0	6	6	6
Abitazione principale di cat. diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,3	ESENTE	3,3	6
Unità immobiliari appartenenti alle				



cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	3,3	ESENTE	3,3	6
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come dal D. M. delle Infrastrutture del 22/04/2008	3,3	ESENTE	3,3	6
Ex casa coniugale assegnata al coniuge	3,3	ESENTE	3,3	6
Unico immobile, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco	3,3	ESENTE	3,3	6
Unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	3,3	ESENTE	3,3	6
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero	3,3	ESENTE	3,3	6
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati	0	10,6	10,6	10,6
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0	ESENTE	0	10,6
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0	ESENTE	0	2
Immobili strumentali all'attività di impresa ovvero all'esercizio di arti e professioni	0	9,1	9,1	10,6
Immobili locati con patti concordati	0	7,6	7,6	10,6
Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate nei punti precedenti	0	10,6	10,6	10,6

Visto il comma 682 della Legge n. 147/2013, in base al quale, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 4, comma 3 del Regolamento TASI, approvato con D.C. n. 75/2014, con particolare riferimento alla definizione di abitazione principale coincidente con l'immobile nel quale il solo possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Visto l'art. 13, comma 15 del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che sancisce l'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, di inviare tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Visto l'art. 13, comma 13-bis del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che stabilisce la necessità, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, di inviare le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio Comunale e l'art. 48 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta;

Visto lo Statuto dell'Ente;



Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

- Visto il parere favorevole del Dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Tributi, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
- Visto il parere favorevole del Dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

DELIBERA

- di confermare anche per il 2015 le aliquote TASI come di seguito indicate:
 - abitazione principale, relative pertinenze ed immobili assimilati, per legge e per regolamento all'abitazione principale, esclusi quelli di categoria A/1, A/8 e A/9: **3,3 per mille**;
 - tutte le altre fattispecie imponibili, diverse dall'abitazione principale: **0 per mille**.
- di riconoscere le seguenti detrazioni per l'abitazione principale, relative pertinenze e immobili assimilati, per legge e per regolamento, esclusi quelli di categoria A/1, A/8 e A/9:
 - detrazione di € 80,00 per le unità immobiliari con rendita catastale fino ad € 350,00;
 - detrazione di € 40,00 per le unità immobiliari con rendita catastale da 350,01 fino ad € 500,00;
 - nessuna detrazione per le unità immobiliari con rendita catastale oltre € 500,00.La rendita catastale di riferimento, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, è quella della sola unità adibita ad abitazione principale senza considerare l'eventuale pertinenza, e senza rapportarla alla quota di possesso del singolo contribuente;
- di aggiungere a tali detrazioni, l'ulteriore pari a €. 25,00 per ciascun figlio a carico di età non superiore a 26 anni che sia residente e che dimori abitualmente presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con rendita catastale fino a € 500,00;
- di aggiungere, inoltre, l'ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia residente e che dimori abitualmente presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con rendita catastale fino a € 500,00;
- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;
- di dare atto che per effetto delle aliquote come sopra determinate e dei costi dei servizi indivisibili per l'anno 2015 la tabella riportata in allegato "A" del Regolamento TASI approvato con D.C. n. 75 del 5 settembre 2014 deve intendersi sostituita per il 2015 da quella allegata *sub* (1) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Tributi per gli atti conseguenti e di procedere alla pubblicazione del Regolamento con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative."

Il Commissario Straordinario

con i poteri del Consiglio Comunale

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visti i pareri FAVOREVOLI dei responsabili dei servizi di cui all' Art. 49 del TUEL, nonché il parere di conformità del Segretario Generale

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Pasquale Russo

Il Commissario Straordinario
F.to Giacomo Barbato

La presente deliberazione viene pubblicata, in copia conforme, all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



Latina, li 30 luglio 2015

Il Funzionario Responsabile
dell'Ufficio Delibere
F.to Roberta Nardozi



Per quanto concerne la regolarità TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'Art. 49 D..Lgs 18.8.2000 n°267, il sottoscritto esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Giuseppe Manzi

Latina, li 30 luglio 2015

Servizio Programmazione e Bilancio

Anno : _____ Cap. : _____ Art.: _____ Descrizione : _____

Somma Stanziata _____

Somma Stornata _____

Assestato _____

Somma Pagata e Imp. _____

Somma Disponibile _____

Provvedere all'impinguamento di detto capitolo mediante storno dal Cap. _____ Art.: _____ della somma di:

Euro: _____

- Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile della Spesa di Euro _____, ai sensi dell'art 49 D..Lgs 18.8.2000 n°267, con impegno a valere sull'intervento _____ registrato al numero _____ del bilancio corrente esercizio.

X Visto il provvedimento che precede esso non comporta impegno di spesa

**Il Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio**
F.to Giuseppe Manzi

Latina, li 30 luglio 2015

Segreteria Generale

Parere ai sensi dell'Art. 97 del TUEL D..Lgs N°267/2000 :

X Favorevole

- Sfavorevole

Il Segretario Generale
F.to Pasquale Russo

Latina, li 30 luglio 2015



SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA'

- Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e relativa istruttoria.
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale.

Operatore

Il Funzionario Responsabile
dell'Ufficio Delibere
